

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

N. 20 DEL 13/01/2022

O G G E T T O

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA L AZIENDA U.L.SS. 8 BERICA E L AZIENDA U.L.SS. N. 3 SERENISSIMA PER LE ATTIVITA DI RACCOLTA, MANIPOLAZIONE, PROCESSAZIONE, CRIOPRESERVAZIONE, STOCCAGGIO DELLE CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE) E TRASFERIMENTO DI PAZIENTI/DONATORI IN CASO DI EMERGENZA.

VALIDITA BIENNALE DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 33/22

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“La Regione Veneto, in attuazione della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 *“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”*, riconosce l’alto valore scientifico e sociale della conservazione delle cellule staminali emopoietiche (CSE).

La scrivente Azienda U.L.SS. 8 “Berica”, in data 21/07/2010, e successivamente nell’anno 2015, ha ottenuto l’accreditamento internazionale JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT & EMBT) e CNT/CNS inerente il Programma Trapianti di Cellule Staminali Emopoietiche di Vicenza (CSE).

L’accreditamento JACIE indica gli standard qualitativi necessari a una struttura sanitaria perché essa possa operare nell’ambito della raccolta, manipolazione e utilizzo clinico delle cellule staminali.

Per il mantenimento dell’accreditamento in argomento, è necessario che le Aziende U.L.SS. interessate stabiliscano accordi ove sia prevista una gestione unitaria che possa garantire la possibilità reciproca di mettere in sicurezza i pazienti/donatori nonché le cellule staminali emopoietiche (CSE) nell’eventualità di eventi avversi che possano minare la loro incolumità e integrità.

L’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’Azienda U.L.SS. n. 3 “Serenissima” hanno concluso un accordo di collaborazione, a valere per il quinquennio 2020-2024, avente ad oggetto la reciproca assistenza in caso di guasti tecnici e/o eventi catastrofici che impediscano la conservazione delle CSE.

Con successiva nota prot. 107512 del 20 ottobre u.s., agli atti, l’Azienda U.L.SS. n. 3 “Serenissima” proponeva di integrare, l’accordo in argomento estendendo la reciproca collaborazione anche alle attività di seguito elencate:

- raccolta di CSE/linfociti da aferesi
- processazione di midollo osseo
- manipolazione minima CSE
- criopreservazione CSE/linfociti
- stoccaggio
- trasferimento pazienti/donatori nel caso in cui si renda necessario lo spostamento dell’intera attività (pazienti/donatori /prodotti cellulari/tank criogenici) dalla struttura inviante verso la struttura ricevente.

Ora, in considerazione della vigenza dell’accordo di collaborazione sopra citato con scadenza fissata al 31/12/2024, nonché dell’8^a edizione dell’Hematopoietic Cellular Therapy Accreditation Manual, recante gli standards internazionali JACIE in materia che prevede una rivedibilità almeno biennale degli accordi in argomento, si rende necessario approvare l’accordo di collaborazione allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che va a sostituire il precedente accordo stipulato fra le Aziende e approvato con deliberazione 59/2020, non conforme ai predetti standards in punto termine

Stante i pareri favorevoli del Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale e del Direttore della Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS., si propone pertanto di approvare la stipula dell’accordo di collaborazione in argomento, alle condizioni e modalità proposte e condivise con l’Azienda Ulss n. 3 “Serenissima” e descritte nel disciplinare allegato parte integrante e sostanziale del

presente atto”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui richiamato, la stipula dell'accordo di collaborazione e assistenza reciproca tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e l'Azienda U.L.SS. 3 "Serenissima" per le attività di raccolta, manipolazione, processazione, criopreservazione, stoccaggio delle cellule staminali emopoietiche (CSE) e trasferimento di pazienti/donatori in caso di emergenza, con validità di anni 2 anni dalla data di ultima sottoscrizione, nei termini e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di prendere atto dell'Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati dell'Azienda U.L.SS. n. 8 di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (U.L.SS. n. 3 Titolare) All. 2;
3. di prendere atto dell'Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati dell'Azienda U.L.SS. n. 3 di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (U.L.SS. n. 8 Titolare) All. 3;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima (di seguito denominata

“Azienda U.L.SS. n. 3”) codice fiscale e partita IVA 02798850273, con sede legale

in Venezia Mestre, Via Don Federico Tosatto 147, rappresentata dal Direttore

Generale, dott. Edgardo Contato, nato a Papozze (RO) il 16.5.1958,

E

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, (di seguito per brevità denominata “Azienda U.L.SS. 8”), con sede legale a Vicenza, Via F. Rodolfi n. 37 - codice fiscale/P.I. 02441500242 - rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F)

Premesso che

- ~~l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 3 e l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 8 effettuano attività connesse alla raccolta, manipolazione, criopreservazione di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE);~~
- ~~in caso di emergenza, sia l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 8 che l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 3 devono essere in grado di reagire rapidamente e nel modo più uniforme possibile al fine di consentire la salvaguardia delle persone e dei processi riguardanti le terapie di raccolta e trapianto delle cellule staminali, in conformità alla normativa vigente;~~
- ~~poiché il presente accordo prevede prestazioni reciproche, si definisce “struttura inviante” la struttura che, in stato di emergenza, sposta verso l'altra attività/prodotti e “struttura ricevente” quella che riceve attività/prodotti allo scopo di consentire la salvaguardia delle persone e dei processi di cui al punto precedente;~~
- ~~l'8^a edizione dell'Hematopoietic Cellular Therapy Accreditation Manual,~~

recante gli standards internazionali JACIE in materia, prevedono una rivedibilità almeno biennale degli accordi e che pertanto si rende necessario sostituire il precedente accordo stipulato fra le Aziende con il presente che è appunto conforme ai detti standards in punto termine;

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto dell'accordo

1. L'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 3 e l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 8, in caso di emergenza che pregiudichi lo svolgimento di attività indifferibili attinenti al programma trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE), garantiscono le seguenti prestazioni:

- raccolta di CSE/linfociti da aferesi;
- processazione midollo osseo;
- manipolazione minima CSE;
- criopreservazione CSE/linfociti;
- stoccaggio.

2. Inoltre nell'ambito del presente accordo entrambe le parti garantiscono l'accesso alle proprie strutture dei pazienti/donatori nel caso in cui, per gravi impedimenti dovuti ad eventi straordinari e/o di forza maggiore, si renda necessario lo spostamento dell'intera attività (pazienti/donatori/prodotti cellulari/tank criogenici) dalla struttura inviante (U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 3 o U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 8) verso la struttura ricevente (rispettivamente l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 8 o l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 3).

Articolo 2 Espletamento della prestazione

1. Le attività di cui all'art. 1 potranno essere garantite con le seguenti modalità

orarie:

- entro 24h dal ricevimento della preliminare richiesta telefonica;

- dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 17:00.

2. Orari di attività differenti vengono concordati tra i responsabili delle

strutture sulla base delle criticità emergenti, nell'ottica di garantire la

migliore soluzione organizzativa.

Articolo 3 Compiti della struttura inviante

1. L'organizzazione e lo spostamento dell'attività (pazienti/donatori/prodotti

cellulari/tank criogenici) sono a carico della struttura inviante, unitamente

alla documentazione completa pertinente e alla opportuna richiesta formale.

2. Tutte le operatività verranno effettuate da persona formato in base alle

Procedure Operative Standard in uso presso la struttura ricevente.

Articolo 4 Tariffe

1. I costi per le prestazioni erogate dalla struttura ricevente saranno addebitati

alla struttura inviante secondo le tariffe del nomenclatore tariffario vigente

della Regione Veneto. Qualora le prestazioni richieste non siano previste dal

nomenclatore tariffario, ovvero dal tariffario aziendale della Struttura

ricevente, quest'ultima procederà alla successiva definizione delle tariffe

anche attraverso l'analisi dei costi se necessario.

2. In caso di spostamento di pazienti/donatori ricoverati dalla struttura inviante

(U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 3 o l'U.O.C.

Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 8) verso la struttura

ricevente (rispettivamente l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda

U.L.SS. n. 8 o l' U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda U.L.SS. n. 3),

le parti concordano che, trattandosi di nuovi ricoveri, il D.R.G. prodotto

verrà corrisposto tramite l'ordinario flusso della mobilità sanitaria.

Articolo 5 Modalità di pagamento

1. La struttura inviante provvede al pagamento entro 60 giorni dalla ricezione della fattura e della necessaria documentazione amministrativa.

Articolo 6 Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali).

2. Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 1, le parti convengono che la struttura sanitaria inviante (Azienda U.L.SS. n. 3 o Azienda U.L.SS. n. 8) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri pazienti/donatori provvede alla nomina della struttura ricevente a responsabile del trattamento dei dati come previsto dall'art. 28 del Reg. UE n. 2016/679, come da atto allegato al presente accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, le parti convengono che ciascuna Azienda è titolare del trattamento dei dati dei pazienti/donatori cui eroga attività assistenziale in luogo dell'altra.

Articolo 7 Codice di comportamento

1. L'Azienda U.L.SS. n. 3 e l'Azienda U.L.SS. n. 8 dichiarano di aver preso visione del contenuto del Codice di comportamento ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, nonché del Piano triennale di prevenzione della Corruzione di cui

alla L. n. 190/2012, disponibili presso i corrispondenti uffici aziendali e siti aziendali.

2. L'Azienda U.L.SS. n. 3 e l'Azienda U.L.SS. n. 8 si impegnano ad adottare, ciascuno nello svolgimento delle funzioni connesse all'accordo in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni contenute in quanto sopra illustrato e sono consapevoli che la violazione delle disposizioni normative contenute nei documenti su indicati nonché nelle normative citate, costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del accordo.

Art. 8 Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'Azienda U.L.SS. n. 3 e l'Azienda U.L.SS. n. 8, per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordi si avvarranno dell'opera del personale dell'U.O.C. Medicina Trasfusionale rispondendo per tale attività ai sensi e per gli effetti degli articoli 2232 e 1228 del Codice Civile. L'Azienda U.L.SS. n. 3 e l'Azienda U.L.SS. n. 8, si impegnano, ciascuna per quanto di specifica competenza, al rispetto degli obblighi di cui al Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 Validità

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e dovrà essere rivisto regolarmente, almeno ogni due anni, in conformità a quanto previsto dagli standards JACIE.

Art. 10 Registrazione e imposta di bollo

1. Le parti convengono che il presente accordo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.86, n. 131.
2. Il presente accordo è altresì soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2

TARIFFA – parte prima – del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell’Agenzia delle Entrate, con onere a carico dell’Azienda U.L.SS. n. 3 (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Venezia n. 23006 del 16 giugno 1999, integrato con prot. n. 0001221 del 9 gennaio 2017).

Art. 11 Varie

1. Eventuali modifiche, integrazioni al presente accordo dovranno essere condivise e formalizzate con atto scritto. Il presente accordo sostituisce tutti gli accordi precedentemente presi dalle aziende in materia.

Art. 12 Clausole vessatorie

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1322 – 1341 e 1342 c.c., l’U.L.SS. n. 8 nella persona del suo legale rappresentante dichiara di aver preso visione e di approvare il disposto di cui agli articoli 5, 7, 8 e 10 dell’accordo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Venezia Mestre,

Per Azienda U.L.SS. 3 Serenissima

Per l’Azienda U.L.SS. n. 8

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Edgardo Contato)

(Maria Giuseppina Bonavina)

ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'Azienda AULSS3 Serenissima in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre, partita IVA 02798850273, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito rispettivamente "Azienda" o "Titolare" e "GDPR")

e

l'Azienda AULSS8 Berica in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 36100 Vicenza, via F. Rodolfi n. 37, C.F. e p. iva 02441500242, (di seguito rispettivamente "Fornitore" o "Responsabile del Trattamento"),

congiuntamente indicate come "Parti".

Premesso che

- L' Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto "Raccolta, processazione, manipolazione, criopreservazione e stoccaggio di CSE in caso emergenza che pregiudichi lo svolgimento di attività indifferibili attinenti al programma trapianto" (di seguito "Contratto") e ai fini dell'esecuzione di detto Contratto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Fornitore è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di cui sopra - l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR.
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore/Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni:

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| "Autorità di Controllo" | indica il Garante per la protezione dei Dati Personali. |
| "Accordo di trasferimento dei dati" | indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali. |
| "Categorie Particolari di Dati" | indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo |

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

“Comitato Europeo per la protezione dei dati”

indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.

“Contratto”

indica l'accordo in essere tra le Parti.

“Dato/i Personale/i”

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

“Dati Giudiziari”

indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell'imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.

“Gruppo di Lavoro Articolo 29”

indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

“Autorizzati”

le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

“Interessato”

la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i Dati Personali.

“Subfornitore/Sub-Responsabile”

indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.

“Terze Parti o Terzi”

indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

“Trattamento”

indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni,, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. Nomina del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante del Contratto, l'Azienda nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento ei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. Natura e Finalità del trattamento

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile esclusivamente per le finalità previste dall'accordo stipulato con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR).

3. Tipologia di dati personali e Categorie di interessati

Il trattamento dei dati personali, in riferimento ai Servizi affidati, riguarda sia dati di natura c.d. comune nonché quelli definiti come "particolari" dagli artt. 9 e 10 GDPR.

4. Diritti del Titolare

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al punto 10.

5. Obblighi del Responsabile

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

6. Misure tecniche ed organizzative e violazioni dei dati personali

Il Fornitore, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati si impegna a adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, o dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

Il Fornitore, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che, le misure di sicurezza progettate ed implementate, siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente Contratto.

In particolare, il fornitore ed ogni eventuale Subfornitore, si obbligano a:

- 6.1.1 adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- 6.1.2 non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, ameno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;

- 6.1.3 fornire all’Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- 6.1.4 impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l’aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connessi, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- 6.1.5 istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- 6.1.6 comunicare all’Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- 6.1.7 assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
- (i) alla sicurezza del trattamento;
 - (ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 33 del GDPR;
 - (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all’interessato ai sensi dell’art. 34 del GDPR;
 - (iv) alla valutazione d’impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
 - (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del GDPR.

7. Violazioni dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell’Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare l’Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell’evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell’Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l’impatto della violazione dei dati personali sull’Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all’Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all’Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

8. Documentazione Privacy

Il Fornitore si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In particolare, il Fornitore si impegna a fornire agli Interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali, nonché a raccogliere il relativo consenso in assenza di eventuali altri presupposti giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

9. Istanze degli Interessati

Tenendo conto della natura del trattamento, il Fornitore si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Fornitore riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

10. Persone autorizzate

Il Fornitore si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna a fornire agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali.

11. Sub-Responsabili e Terze Parti

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto del Contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

Il Fornitore si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Fornitore è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto del Contratto e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali Collaboratori Esterni e sub-Responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara espressamente e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

12. Deroghe all'obbligo di riservatezza

Il Fornitore e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i dati personali trattati.

Il Fornitore è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Azienda, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:

- (a) società parte del Gruppo del Fornitore, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
- (b) dipendenti del Fornitore designati Persone Autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto,
- (c) una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza,

fermo restando che la comunicazione di tali Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente atto e della legge applicabile.

13. Comunicazione delle richieste di accesso, perdite o danno

Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all'Azienda ed a fornire alla stessa tutta la necessaria assistenza:

- (a) in caso di richiesta di accesso ai Dati Personali effettuata da un Interessato in conformità al precedente articolo 9, da una autorità di controllo, da una autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- (b) qualora venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze, in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 6:

- (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei Dati Personali;
- (ii) accesso ai Dati Personali da parte di Terze Parti, fuori dai casi espressamente previsti dal Contratto;
- (iii) qualunque circostanza o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali.

Ogni violazione dei dati personali di cui al punto b) deve essere comunicata al Titolare nel termine massimo di 48 ore dalla conoscenza della stessa, riportando la natura della violazione, le circostanze ad essa relative, le sue probabili conseguenze ed i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio e

attenuare i possibili effetti negativi ed indicando il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer), con i relativi dati di contatto.

14. Controlli e attività di audit

Il Fornitore si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione.

Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore si obbliga ad informarne immediatamente il Titolare.

Il Fornitore inoltre riconosce all'Azienda il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda.

A tal fine, l'Azienda potrà periodicamente sottoporre al Fornitore un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (che dovrà essere debitamente compilato e restituito) e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Fornitore.

Anche per le finalità sopra esposte, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

I controlli saranno effettuati dal Titolare periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti.

15. Durata e Cessazione del Trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Contratto e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Fornitore sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese),
salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Fornitore, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal caso il Fornitore dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

16. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, (per nessuna ragione), in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e sia (venga) pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

17. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Fornitore, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del GDPR l'Azienda, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento, il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

18. Disposizioni finali

Si dà atto che alla scadenza o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Fornitore è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.



Data _____

Il Titolare del trattamento
(dott. Edgardo Contato)

Per integrale accettazione

Il Responsabile esterno del trattamento
(dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

**Accordo per la nomina a
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali**

ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con sede legale in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Maria Giuseppina Bonavina, in qualità di *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visto il vigente **Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali** (pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce che *“Nell'ambito della ULSS n. 8 Berica, sono individuati quali Responsabili “esterni” del trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni (Enti, Cooperative, Ditte, Fornitori, etc...) che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione o un contratto sottoscritto con l'ULSS, trattino dati di cui è titolare l'ULSS medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (esperienza, capacità ed affidabilità)”*;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

Denominazione Ente	Sede		Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente)
Azienda U.L.SS. 3 Serenissima	30174 Mestre	Via Don Tosatto, 147	Raccolta, processazione, manipolazione, criopreservazione e stoccaggio di CSE in caso emergenza che pregiudichi lo svolgimento di attività indifferibili attinenti al programma trapianto.

NOMINA

L'Ente richiamato in premessa *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta,

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *“particolari categorie di dati”* ai sensi dell'art. 9 del GDPR)

esclusivamente per le finalità previste dall'accordo stipulato con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia dell'accordo stipulato con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustificano la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Vicenza, _____

Il Titolare
(*dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina*)

per accettazione
Il Responsabile Esterno
(*dr. Edgardo Contato*)
